



PROT. N.1606

LECCE, 21/06/2018

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di musica di Lecce, ed in particolare l'art.23, comma 1, lettera g);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed in particolare l'art.12, comma 4 il quale prevede che, fino all'attivazione della formazione musicale di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, i Conservatori modulino l'offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media ed alla scuola secondaria superiore;

VISTO il Decreto del Direttore Generale 9 dicembre 2010, n. 249 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di musica "*Tito Schipa*" di Lecce e successive modificazioni e integrazioni delle tabelle annesse al regolamento;

VISTA la seduta del 28/03/2018 nella quale il Consiglio accademico, ha deliberato le modifiche da apportare al "Regolamento per il funzionamento dei corsi di formazione preaccademica" prot.n. 1577 del 09/06/2018 con decorrenza dall'a.a. 2017/2018;

EMANA

"Regolamento per il funzionamento dei corsi di formazione preaccademica allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale".

Il Direttore
M^o Giuseppe Spedicati



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA

Articolo 1

(Premesse)

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento didattico dei corsi di formazione pre-accademica attivati dal Conservatorio ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. 08/07/2005 n. 212. I Corsi di formazione pre-accademica, organizzati per periodi di studio e livelli di competenza, sono finalizzati a formare negli studenti le competenze adeguate per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

Articolo 2

(Livelli di competenza e durata)

1. Nei corsi di formazione pre-accademica si distinguono due periodi di studio:
 - LIVELLO BASE (durata 3 o 5 anni)
 - LIVELLO PROPEDEUTICO (durata 2 anni)
2. Il livello base consente allo studente l'acquisizione delle conoscenze e abilità tecniche fondamentali degli studi musicali intrapresi.
3. Il livello propedeutico consente allo studente l'acquisizione delle conoscenze e abilità tecniche adeguate per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.
4. In ciascun periodo di studio sono individuate le discipline che ne definiscono il percorso formativo.
5. Il Direttore, su proposta del docente, può disporre per lo studente la riduzione del periodo di studi per la disciplina richiesta in presenza di particolari talenti e capacità di studio.
6. La durata del corso può prevedere la ripetizione di un solo anno per ciascun livello. Il superamento del predetto limite comporta la decadenza dagli studi salvo deroga motivata del Direttore.

Articolo 3

(Articolazione didattica)

1. Gli insegnamenti impartiti nei Corsi di formazione pre-accademica afferiscono a 5 aree formative.
 - Esecuzione e interpretazione / Composizione
 - Teoria e analisi
 - Musica d'insieme
 - Storia della musica
 - Nuove tecnologie
2. Ogni area formativa può comprendere più discipline o insegnamenti.
3. In ciascun periodo sono attivati gli insegnamenti previsti dagli specifici piani di studio di cui all'allegato A al presente regolamento.
4. Non si può accedere al periodo di studio successivo ed alla frequenza dei relativi insegnamenti senza aver acquisito tutte le certificazioni di competenza previste per gli insegnamenti compresi nel periodo precedente, salvo deroghe autorizzate espressamente dal Direttore.

Articolo 4

(Articolazione temporale degli studi)

1. L'articolazione temporale degli studi pre-accademici è articolata secondo il calendario accademico definito annualmente con decreto del Direttore ai sensi dell'art. 35 dello Statuto del Conservatorio.



Articolo 5

(Accesso al Corso di studi. Esami di ammissione)

1. Per essere ammessi ai Corsi di formazione pre-accademica al livello Base o al livello Propedeutico è necessario presentare apposita domanda al Conservatorio secondo le modalità ed entro i termini annualmente stabiliti e sostenere il relativo esame in base al calendario definito dall'Istituto.
2. L'ammissione al livello propedeutico è riservata solo a coloro che sono in possesso della certificazione di Livello base del percorso di studio prescelto.
3. I candidati idonei sono inclusi nella relativa graduatoria di validità annuale che costituisce riferimento per l'ammissione, nei limiti dei posti disponibili, al 1° anno del livello base, o al 1° anno del livello propedeutico.
4. Qualora lo studente iscritto al 1° anno dimostri una preparazione superiore, su proposta del docente di strumento o delle singole discipline previste nel piano degli studi, può conseguire l'iscrizione ad anni successivi al 1°, previo superamento del relativo esame di verifica e/o di certificazione di livello.
5. La Commissione per l'esame di ammissione, nominata dal Direttore, è costituita da almeno tre professori scelti in modo da poter garantire la corretta interpretazione di tutti gli indicatori presi a riferimento per la valutazione dei candidati.
6. Il candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico, espresso in decimi. L'esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi.

Articolo 6

(Esami annuali di verifica)

1. Alla fine di ciascun anno di studio è previsto, per gli studenti interni, l'esame di verifica per ciascuna disciplina frequentata il cui superamento consente la promozione all'anno successivo.
2. Il mancato superamento dell'esame di verifica per tutte le materie previste nell'annualità comporta l'iscrizione all'anno accademico successivo in qualità di ripetente.
3. Il mancato superamento dell'esame di verifica per una o alcune delle materie previste nell'annualità comporta la ripetizione della frequenza della disciplina nell'anno accademico successivo.
4. Il calendario delle verifiche è stabilito dal Direttore. In ciascun anno accademico sono previste due sessioni d'esame estiva e autunnale.
5. Il candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico, espresso in decimi. L'esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi.
6. La Commissione è nominata dal Direttore ed è costituita da almeno tre professori; fa parte della commissione il docente dello studente sottoposto a verifica.
7. Agli esami annuali di verifica, da svolgersi presso il Conservatorio, possono accedere gli studenti esterni, iscritti presso Istituzioni convenzionate con l'Istituto, secondo modalità definite dalle specifiche convenzioni.
8. Il programma degli esami annuali di verifica degli studenti esterni, coincide con il programma di esame dei candidati interni.
9. La Commissione è nominata dal Direttore ed è costituita da almeno tre professori in servizio presso il Conservatorio.

Articolo 7

(Certificazioni di livello e di competenza)

1. Per ogni livello, alla fine del periodo di studio di ogni disciplina è previsto l'esame finale di certificazione di competenza.
2. Agli studenti che conseguono le certificazioni di competenza per tutte le discipline previste dal livello di studi frequentato, il Conservatorio rilascia a richiesta la Certificazione di Livello.



3. La Certificazione del livello base conseguita dagli studenti interni consente la prosecuzione degli studi nel livello propedeutico.
4. La Certificazione del livello base conseguita dagli studenti esterni consente l'accesso al livello propedeutico previo esame di ammissione.
5. La Certificazione del livello propedeutico consente l'accesso al corso accademico di primo livello (triennio) da parte degli studenti interni ed esterni previo esame di ammissione.
6. Il calendario delle certificazioni è stabilito dal Direttore. In ciascun anno accademico sono previste due sessioni d'esame estiva e autunnale.
6. La Commissioni sono nominate dal Direttore e sono costituite da almeno tre professori, di cui fa parte il docente della disciplina richiesta.
7. Il candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico, espresso in decimi. L'esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi.
8. Possono presentare domanda per sostenere gli esami relativi alle certificazioni di competenza, anche candidati esterni, cioè candidati non iscritti ai corsi di formazione pre-accademica del Conservatorio.
9. Il programma di esame delle certificazioni di competenza, utile per la preparazione da parte di soggetti esterni, coincide con il programma di esame dei candidati interni.
10. Gli studenti esterni che conseguono presso il Conservatorio di Lecce le certificazioni di competenza per tutte le discipline previste nel livello possono richiedere la certificazione di livello.
11. Le certificazioni di livello e di competenza di cui al presente articolo sono utili per la prosecuzione del percorso formativo all'interno del Conservatorio di musica di Lecce, salvo eventuali riconoscimenti da parte di altri Conservatori di musica o Istituti musicali paragonati se e nella misura previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.
12. Le certificazioni delle competenze di pari livello rilasciate da Enti o Istituzioni pubbliche o private, anche estere, sono riconosciute dal Conservatorio di musica di Lecce se previste da apposite convenzioni.
13. Per sostenere gli esami di Certificazione di competenza, i candidati devono presentare apposita domanda redatta secondo le modalità e nei termini indicati annualmente dall'Istituto e, se candidati privatisti, versare il relativo contributo.

Articolo 8

(Tipologie di attività formative)

1. I Corsi di formazione pre-accademica si sostanziano nell'azione di insegnamenti, che possono assumere varia durata.
2. Le tipologie di attività formative consistono in lezioni individuali, lezioni a piccoli/grandi gruppi, lezioni teorico-pratiche, laboratori, stage.
3. La frequenza ai Corsi e alle altre attività formative è obbligatoria per il 70% delle ore previste dall'offerta. Sono previste deroghe a tale obbligo, concesse dal Direttore, su richiesta motivata sulla base di documentate e rilevanti situazioni.
4. Lo studente che non sia in regola con l'iscrizione o con i versamenti previsti non può essere ammesso alla frequenza dei corsi, non può essere ammesso agli esami, né può ottenere alcun certificato relativo alla propria carriera scolastica.

Articolo 9

(Compimento degli studi di fascia pre-accademica e accesso al livello accademico)

1. Lo studente che abbia ottenuto la certificazione di livello propedeutico, può accedere senza debiti al corso accademico di primo livello attivato dal Conservatorio, previo superamento dell'esame di ammissione e posizionamento utile nella relativa graduatoria.

Articolo 10



(Contemporanea frequenza di corsi diversi)

1. E' possibile l'iscrizione contemporanea sino ad un massimo di due corsi pre-accademici, previo superamento dei relativi esami di ammissione, e versamento dei contributi previsti.
2. E' altresì consentita la contemporanea frequenza del corso pre-accademico e di un diverso corso accademico di I livello (triennio) o di II livello (biennio) o dell'ordinamento previgente.

Articolo 11

(Libretto degli studi)

1. A cura della segreteria è consegnato allo studente un "Libretto degli studi personale" sul quale, per ogni periodo di studio, sono indicati gli esami annuali di verifica e le certificazioni di competenza e di livello conseguite.
2. L'esito degli esami conseguiti è certificato sul libretto e su apposito verbale da parte della Commissione d'esame.

Articolo 12

(Oneri finanziari)

1. Gli importi dei contributi dovuti da parte degli studenti interni, per l'ammissione, l'iscrizione e la frequenza dei Corsi previsti nel presente regolamento, e dei candidati privatisti, per il sostenimento delle certificazioni di competenza, sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

Articolo 13

(Decorrenza)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo elettronico dell'Istituto.
2. Gli studenti già iscritti ai corsi preaccademici attivati dal Conservatorio, proseguiranno il percorso di studi secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Il Conservatorio attiverà procedure idonee per il riconoscimento delle discipline ritenute valide per il nuovo percorso e per la determinazione dell'anno di corso e del livello al quale lo studente è ammesso a proseguire gli studi.
4. Analoga procedura sarà attivata per l'eventuale riconoscimento degli OSA conseguiti dai candidati esterni se ritenuti validi ai fini del conseguimento delle certificazioni di competenza previste dal nuovo percorso.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento di rinvia al Regolamento didattico del Conservatorio di musica di Lecce, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D.G n. 245 del 09/12/2010, ed entrato in vigore il 14/12/2010.
2. Sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
 - Piani di studio (allegato A)
 - Programmi di studio e d'esame (allegato B)
 - Programmi di ammissione al livello propedeutico (allegato C).